

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto da:

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Avv. Valerio CIONI** - Componente

**Avv. Andrea GIUGNI** - Componente supplente

riunitosi il giorno 23 del mese di settembre 2020 alle ore 10.00 e segg. in modalità promiscua (presso gli uffici federali e telematicamente) per decidere in ordine al ricorso proposto, ex art. 33-bis del Regolamento Organico, dalla **Polisportiva Valsamoggia A.S.D.** (codice federale di affiliazione n° 4151) il 22 settembre 2020, nei confronti del provvedimento di assegnazione dei voti da esprimere in seno all'Assemblea Generale convocata per il 15 novembre 2020, calcolati sulla base delle classifiche di settore dell'ultima stagione sportiva completata e redatte in base all'articolo 23 dello Statuto Federale,

### premesse che

- il 22 settembre 2020 perveniva presso l'indirizzo P.E.C. della Federazione [gs@pec.fisr.it](mailto:gs@pec.fisr.it) la comunicazione avente a oggetto «*richiesta ricalcolo punteggi x assemblea*» proveniente dall'indirizzo P.E.C. [polisportiva.valsamoggia@pec.it](mailto:polisportiva.valsamoggia@pec.it) riferibile alla ricorrente e a firma del Presidente e legale rappresentante, Valerio Fabbri, con allegata istanza di «*ricalcolo*» e «*assegnazione dei punteggi e dei voti plurimi*» assegnatigli;
- in particolare la ricorrente, ricordando come, nell'attuale sua denominazione e composizione, sia la risultanza della fusione fra la Polisportiva Crespellano A.S.D. (codice federale di affiliazione n° 1159) e la Polisportiva Savignanese A.S.D. (codice federale di affiliazione n° 3953), contestava l'attribuzione dei voti assegnatigli con il provvedimento impugnato richiedendo che le venissero riconosciuti, quale erede dei

titoli sportivi (e delle conseguenti preferenze assembleari) di pertinenza delle due società assorbite senza, tuttavia, indicarne l'entità;

**considerato, in via preliminare, che**

vanno affrontate le questioni relative all'**ammissibilità del ricorso**, proposto nel contesto d'una missiva priva di intitolazione, pervenuta in data 22 settembre 2020 e, dunque, in epoca successiva alla scadenza dei termini previsti dall'art. 33-bis del citato R.O. (sette giorni successivi alla pubblicazione sul sito federale della tabella dei voti accreditati alle società aventi diritto):

- quanto alla **legittimazione attiva**, l'impugnazione risulta proposta dal Presidente e legale rappresentante dell'Ente, legittimamente dotato del relativo *jus postulandi*;
- per quanto attiene al **profilo formale**, non osta all'ammissibilità del ricorso la struttura grafica elementare del documento che lo veicola, atteso che le disposizioni in materia, chiaramente improntate al *favor impugnationis*, non forniscono alcuna indicazione in proposito e, in particolare, non prescrivono specifici adempimenti sacramentali ai fini della sua ricevibilità, fatte salve le motivazioni poste a sostegno della domanda che, nella fattispecie, risultano sufficientemente enunciate;
- con riferimento alla **tempestività** del ricorso la ricorrente, al fine di giustificare il tardivo inoltro dell'impugnazione, lamenta che «solo in data 21 settembre» i suoi rappresentanti avrebbero potuto rendersi conto «di errori commessi nell'assegnazione dei voti» in suo danno;
  - a tale proposito appare doveroso rilevare come la convocazione dell'Assemblea Generale risulti tempestivamente effettuata tramite pubblicazione sul sito federale;
  - la società produce, tuttavia, in allegato alla P.E.C. introduttiva della doglianza, la corrispondenza elettronica intercorsa con la Federazione il 21 settembre 2020, dalla lettura della quale si evince, per ammissione del Responsabile Organi Collegiali e Territoriali, che la comunicazione diretta - prevista dall'art. 33-bis 2° comma R.O. come cumulativa e non alternativa alla pubblicità telematica <sup>1</sup> - avente a oggetto tale convocazione non sia giunta a buon fine a causa di un'erronea digitazione, al momento della sua diramazione, dell'indirizzo P.E.C. intestato alla società;

---

<sup>1</sup> «La Segreteria Generale cura la pubblicità dell'indizione assembleare tramite il sito federale e con una specifica comunicazione diretta a tutte le Società sportive e a tutti i tecnici».

- l'invio a mezzo P.E.C. del ricorso in data 22 settembre 2020 sana, pertanto, per un verso, la tardiva comunicazione alla Società da parte della Federazione e, contemporaneamente, rende tempestiva la proposizione della doglianza, dovendosi, per le suesposte ragioni, considerare la Società medesima (che con apprezzabile diligenza e nonostante l'angusto lasso di tempo rimastogli a disposizione, ha impugnato il provvedimento prima che il Tribunale si riunisse per decidere in ordine ai ricorsi) rimessa in termini per l'impugnazione;
- per quanto attiene al **petitum**, la ricorrente si limita, infine, a richiedere, genericamente, come già accennato «*il ricalcolo e l'assegnazione dei punteggi e dei voti plurimi relativi alle attività delle due società confluite che spettano alla nuova società*», senza precisarne l'entità e il metodo di computazione;
  - neppure tale oggettivo limite formale della doglianza appare, tuttavia, tale da comportarne l'inammissibilità, posto che, anche in relazione a tale componente, la norma di riferimento (art. 33-bis R.O.) non onera il ricorrente ad enunciare specificamente il *petitum* ma solo la *causa petendi* posta a fondamento della richiesta, di fatto configurando il ricorso in materia di attribuzione dei diritti di elettorato attivo sostanzialmente alla stregua di un gravame,

**ritenuto, nel merito, che**

il ricorso appare fondato nei limiti di seguito enunciati:

- è corretta, infatti, la rivendicazione dei diritti «successori» postulati dalla ricorrente in considerazione del fatto che la stessa effettivamente risulta essere il prodotto della fusione (c.d. «d'unione»), debitamente documentata in atti, fra la Polisportiva Crespellano A.S.D. e la Polisportiva Savignanese A.S.D.;
- ciò comporta che i diritti e le prerogative maturati dalle Società dissoltesi nell'Ente neo-costituito e tuttora esigibili, compresi i titoli sportivi utili al computo dei voti da esprimere nell'ambito dell'Assemblea Generale, confluiscono - *iure successionis* - nella disponibilità di quest'ultimo;
- non avendo la ricorrente - neppure ipoteticamente - indicato il *quantum* delle preferenze di cui si ritiene titolare, né la modalità di effettuazione del computo che intende sollecitare, né precisato se condivide o meno l'attribuzione dei voti di base assegnatigli con il provvedimento censurato, questo Tribunale ritiene, anche in virtù della natura devolutiva dell'impugnazione delineata dall'art. 33-bis del R.O., di poter

- provvedere - in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 23 dello Statuto Federale - al computo dell'intero compendio delle preferenze attribuibili alla Società ricorrente;
- sulla base della documentazione fornita su richiesta di questo Tribunale dal Segretario Generale (**all. nn° 1 e 2**) risulta, a tale proposito, che:
    - per quanto concerne la rivendicata «eredità» riconducibile alla pregressa attività della Polisportiva Savignanese A.S.D., non risulta che quest'ultima abbia acquisito, nella stagione agonistica 2018-19, titoli sportivi utili all'attribuzione di voti spendibili nel contesto dell'Assemblea Generale;
    - quanto ai diritti mutuati dalla estinta Polisportiva Crespellano A.S.D., risulta che la stessa, nella stagione agonistica 2018-19, abbia partecipato ai campionati federali nel settore dell'Artistico, acquisendo 40 punti che la collocano al n° 214 della relativa Graduatoria, corrispondenti a **10 voti plurimi** assembleari (posizione n° 216 della Graduatoria);
    - infine, con riferimento all'attività svolta nella stagione agonistica 2019-20 della neo-costituita Polisportiva Valsamoggia A.S.D., la ricorrente nulla osserva in relazione al computo operato nella tabella impugnata;
    - sulla base dei documenti forniti dall'Ufficio del Segretario Generale, risulta, peraltro, che la stessa abbia partecipato a un campionato provinciale (delega n° 104), circostanza che, in armonia con quanto stabilito dai competenti organi federali, conferma la corretta attribuzione in suo favore di **10 voti di base**,

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, come in epigrafe composto:

- **accoglie il ricorso** proposto dalla Polisportiva Valsamoggia A.S.D.;
- **assegna** alla medesima, quale espressione dei diritti di elettorato attivo da esercitare in seno all'Assemblea Generale convocata per il 15 novembre 2020, **10 voti plurimi** e conferma l'attribuzione alla medesima di **10 voti di base**;
- manda alla Segreteria affinché:
  - ✓ comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione alla Società ricorrente e all'Ufficio del Procuratore Federale;

- ✓ provveda alla sua pubblicazione nel sito della Federazione e agli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Avv. Valerio CIONI** - Componente

**Avv. Andrea GIUGNI** - Componente supplente